



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

A.O.R.N. SAN GIUSEPPE MOSCATI AVELLINO

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA**



Indice

Art. 1 - Premesse.....	2
Art. 2 - Oggetto.....	2
Art.3 – Funzioni della Commissione Giudicatrice.....	2
Art. 4 – Nomina della Commissione Giudicatrice.....	3
Art. 5 – Composizione della Commissione Giudicatrice. Commissari Interni.....	3
Art. 6 - Composizione della Commissione Giudicatrice. Commissari Esterni.....	5
Art. 7 – Funzionamento della Commissione Giudicatrice.....	6
Art. 8 - Compensi spettanti ai Commissari esterni.....	6
ART. 9 – Incompatibilità e Divieti.....	7
Art. 10 – Funzioni e Composizione del Seggio di Gara.....	7
Art. 11 - Trasparenza.....	8
Art. 12 - Responsabilità.....	8
Art. 13 - Disposizioni finali.....	8
Art. 14 – Allegati.....	8
Art. 15 – Riferimenti Normativi.....	9



Art. 1 - Premesse

1. Il presente Regolamento disciplina la fase di costituzione e di funzionamento delle Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di gara, degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti dall'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" (in seguito *Azienda*).
2. La predisposizione del presente documento è necessaria ai sensi:
 - dell'art. 77, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "*Codice*") il quale dispone che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
 - dell'art. 216, co. 12, del *Codice* in forza del quale - *fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice* – prorogato al 30 giugno 2023 giusta art. 52 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni della L. 108/2021, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
3. Occorre, pertanto, nelle more della piena operatività dell'Albo Nazionale, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce i criteri di nomina, la composizione, i compiti ed i relativi compensi dei commissari delle Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di Gara, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione in materia di anticorruzione e trasparenza.
2. Le regole di natura transitoria sono definite secondo i canoni della legittimità, chiarezza e univocità, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa, tenuto conto della primaria esigenza di garantire una idonea separazione dei poteri nell'assegnazione delle funzioni ai differenti ruoli aziendali, al fine di garantire la terzietà del valutatore.

Art.3 – Funzioni della Commissione Giudicatrice

1. La commissione giudicatrice svolge le funzioni di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche, nonché le eventuali attività di valutazione della congruità delle offerte anomale, a supporto del responsabile unico del procedimento, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 3/2016, tenuto conto di quanto prescritto dal Disciplinare di Gara.
2. La Commissione giudicatrice, in taluni casi, può curare l'intero procedimento di gara e ad essa è attribuita sia la funzione di esame della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali



e speciali di partecipazione, nonché degli altri elementi (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara), sia la funzione di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche.

3. L'Azienda si riserva la facoltà di nominare una commissione giudicatrice anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo o mediante il criterio di comparazione costo/efficacia, sulla base del ciclo di vita, quando ricorrono ragioni particolari, tenuto conto della complessità e della natura del contratto o della procedura.
4. La Commissione, su richiesta del RUP, può essere chiamata ad offrire ausilio anche nel caso in cui si presentino offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi della normativa vigente.
5. Per il vaglio della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante si riserva di procedere a mezzo di un Seggio di Gara in composizione monocratica o collegiale.
6. L'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti; la Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla Stazione Appaltante. Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere i verbali di gara con relativa proposta di aggiudicazione al RUP che ne curerà i successivi adempimenti.

Art. 4 – Nomina della Commissione Giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con Deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura competente in riferimento allo specifico procedimento di gara, da adottare in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. I soggetti da nominare per la valutazione delle offerte sono determinati in ragione del criterio di aggiudicazione dell'appalto e dalla sua configurazione specifica con riferimento a ciascuna gara.

Art. 5 – Composizione della Commissione Giudicatrice. Commissari Interni

1. La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di 3 (tre) componenti o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, da un numero dispari di 5 (cinque) componenti.
2. I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e nelle diverse aree tematiche coinvolte, in maniera da garantire nel miglior modo possibile le necessarie competenze per la specifica procedura di gara.
3. I commissari sono selezionati e individuati, prioritariamente, tra il personale dell'Azienda nell'ambito dei seguenti ruoli:
 - a) il presidente tra il personale dirigente, fatta salva la possibilità di delega delle funzioni;
 - b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale con idoneo inquadramento giuridico, secondo le declaratorie del CCNL applicato, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
 - c) il segretario verbalizzante, di norma, tra il personale con idoneo inquadramento giuridico, secondo le declaratorie del CCNL applicato, qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della commissione giudicatrice.



4. La selezione dei commissari ha luogo nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente individuato quale commissario, non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di sei mesi dalla data relativa alla precedente nomina, o comunque fino ad esaurimento del ciclo di rotazione dei soggetti disponibili e a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Azienda. È fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la composizione delle commissioni giudicatrici sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.
5. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.
6. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione giudicatrice, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
7. I commissari ed il segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, del Codice di comportamento, del Piano anticorruzione e dei regolamenti dell'Azienda.
8. I commissari ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
9. La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Azienda.
10. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum del dipendente selezionato, ove lo stesso non sia già pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
11. Ognuno dei Commissari, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, in sede di prima riunione della Commissione, deve sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile, dei co. 4, 5, 6 dell'art. 77 del *Codice* e dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Azienda (deliberazione sentenza colpa grave). I commissari non devono aver svolto né possono svolgere funzioni o incarichi tecnici relativi al contratto.
12. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 prevede che non possono far parte delle commissioni giudicatrici «*coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale*». Poiché alle commissioni di gara partecipano non solo dipendenti pubblici ma anche soggetti privati, oltre ai richiamati reati di cui al capo II del titolo II del libro secondo del codice penale, è necessario inserire ulteriori reati, quali il falso, i delitti contro l'ambiente, le truffe, le estorsioni, l'associazione a delinquere, tra quelli che incidono sulla moralità dei commissari di gara e sulla conseguente possibilità di iscrizione all'Albo. Sono accomunate alle sentenze di condanna, anche non passate in giudicato come previsto dal richiamato art. 35-bis, anche istituti quali il patteggiamento.



Art. 6 - Composizione della Commissione Giudicatrice. Commissari Esterni

1. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, o qualora ricorrano esigenze oggettive e comprovate, l'Azienda ricorrerà all'individuazione dei componenti mediante sorteggio tra una rosa di dirigenti e funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3 del *Codice*.
2. Al fine della composizione della rosa di potenziali Commissari di cui sopra, l'Azienda provvederà ad inoltrare, a mezzo PEC, richiesta ai vari Enti del SSR, finalizzata alla trasmissione di uno o più nominativi di dirigenti/funzionari interessati a ricoprire l'incarico. Il riscontro a tale richiesta dovrà essere dato entro il termine di 15 giorni.
3. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione.
4. Possono svolgere il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici i seguenti soggetti:
 - a. professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che contemplino un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;
 - b. docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'area di competenza;
 - c. pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).
5. Al fine di contenere i tempi e i costi derivanti dal ricorso ad una commissione di gara composta da soggetti esterni alla stazione appaltante, ciascun commissario può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
6. Il ruolo di presidente può essere assegnato, su proposta del Direttore Generale, a dirigenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con comprovata esperienza nel settore oggetto dell'appalto e nell'ambito di precedenti commissioni giudicatrici.
7. Il provvedimento di nomina dei commissari ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito atto di accettazione, da rendersi congiuntamente alla dichiarazione sull'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse (**Modello 1**, allegato al presente Regolamento).
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.



Art. 7 – Funzionamento della Commissione Giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che opera con il plenum dei componenti tutte le volte che deve procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie. Il lavoro della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza.
2. La Commissione giudicatrice si attiene scrupolosamente al metodo di valutazione delle offerte individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.
3. Qualora un commissario reiteri la propria assenza ingiustificata per tre volte nel corso della procedura, lo stesso deve essere sostituito; nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento (es. malattia), con prova documentata, si procederà comunque alla sua sostituzione.
4. La Commissione giudicatrice redige, per il tramite del segretario (ove nominato), con tempestività e completezza, i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche, sia riservate.
5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al Responsabile Unico del procedimento, sia agli altri dipendenti dell'Azienda, in ragione della specificità della richiesta, che dovranno fornire piena collaborazione, ciascuno per la propria competenza.
6. Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice dei contratti, espressa dalla Commissione giudicatrice nell'ultimo verbale di seduta pubblica.
7. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente entro il termine di 10 giorni, decorrente dal ricevimento degli atti da parte dello stesso.
8. L'aggiudicazione, disposta dall'organo competente previa approvazione della proposta, diviene efficace in esito alla verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali in capo al primo operatore economico della graduatoria di merito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 e 33 del Codice dei contratti.

Art. 8 - Compensi spettanti ai Commissari esterni

1. Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con atto successivo, viene:
 - determinato il compenso: in considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo prevedendo, pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso che può essere determinato da un rimborso forfettario onnicomprensivo pari ad euro 200,00 per ciascuna seduta fino ad un massimo di euro 2.000,00 (comprensivo di eventuali rimborsi spese) in relazione all'effettivo impegno professionale richiesto e comprovato ed alla tipologia di gara. Le suddette spese sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante;
 - fissato il termine per l'espletamento dell'incarico: tale termine può essere prorogato per giustificati motivi;
 - Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio o al personale che svolge le funzioni di Segretario, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.



ART. 9 – Incompatibilità e Divieti

1. I commissari, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo contratto del cui affidamento si tratta.
2. I commissari non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del Codice dei contratti.
3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei contratti, utilizzando il **Modello 1**, allegato al presente Regolamento.
4. I segretari delle commissioni non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 6, del Codice dei contratti e sono tenuti a rendere apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'inesistenza di dette condizioni, utilizzando il **Modello 2**, allegato al presente Regolamento.

Art. 10 – Funzioni e Composizione del Seggio di Gara

1. Il Seggio di gara provvede a tutti gli adempimenti di gara in seduta plenaria e precisamente:
 - valuta la documentazione amministrativa ai fini di ammissioni/esclusioni dei concorrenti;
 - valuta le offerte economiche dei concorrenti ammessi in gara nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo. In quest'ultimo caso, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP.
 - Nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, è costituito un seggio di gara che svolge la funzione di esame della documentazione amministrativa a corredo della domanda di partecipazione, concernente anche il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara). Il seggio di gara cura, inoltre, il sub procedimento del soccorso istruttorio e la fase di scrutinio delle offerte economiche, fino alla proposta di aggiudicazione.
2. Nelle gare da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, il seggio di gara, concluse le attività amministrative di esame della documentazione di cui al punto 1 e quelle correlate al soccorso istruttorio, rimette alla commissione giudicatrice gli atti e i processi verbali della prima fase di gara, unitamente alla Ceck List delle attività svolte (**Modello 3**, allegato al presente Regolamento).
3. In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, l'Azienda indica nel bando di gara se la valutazione dell'anomalia dell'offerta è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto, ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove istituita, o di commissione nominata appositamente.



4. Il Seggio di gara è composto da tre (3) membri: il Presidente, che può coincidere con il RUP, e due membri scelti tra il personale interno all'Azienda che dispongano di idonei competenze/titoli.

Art. 11 - Trasparenza

1. Il lavoro della Commissione Giudicatrice e del Seggio di Gara è improntato alla massima trasparenza, la loro attività è riportata interamente nei verbali di gara. Ai fini di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/sub criteri ed i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara.
2. La stazione appaltante deve pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

Art. 12 - Responsabilità

1. Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra l'Azienda e la Commissione di gara; ognuno dei due soggetti assume quindi la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.
2. La violazione degli obblighi del presente Regolamento da parte del personale interno, integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore.
2. Il presente Regolamento produrrà effetti fino alla adesione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti, per le parti con esse in contrasto.
3. Ai fini della più ampia diffusione, il regolamento è pubblicato sul sito web aziendale.

Art. 14 – Allegati

MODELLO 1 – Dichiarazione Presidente/Commissari– Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

MODELLO 2 – Dichiarazione Segretario verbalizzante – Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

MODELLO 3 - CHECK LIST Certificazione attività di gara.



Art. 15 – Riferimenti Normativi

Art. 97 Costituzione.

D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici.

D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii..

Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e ss.mm.ii..

Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016”).

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi".

Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 2004.